CAMERA DEI DEPUTATI N. 1189-B

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAIAZZA, BUZZI, BADALONI MARIA, PITZALIS, FRANCESCHINI, BERTÈ, ROMANATO, MAROTTA VINCENZO, CERRETI ALFONSO, SAVIO EMANUELA, BALDELLI, PERDONÀ, FUSARO, LIMONI, REALE GIUSEPPE

APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE E BELLE ARTI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 10 febbraio 1960

MODIFICATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 luglio 1960 (*Stampato n. 959*)

Parificazione del trattamento di carriera del personale direttivo dei convitti nazionali a quello del personale direttivo degli educandati femminili statali

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 7 luglio 1960

TESTO APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI	TESTO APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ART. 1.	ART. 1.
L'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è sostituito dal seguente:	*Identico.*
(*Personale direttivo degli educandati femminili statali e dei convitti nazionali*).	
« Alle direttrici degli educandati femminili statali e ai rettori dei convitti nazionali è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di prima categoria.	

Alle vice direttrici e ai vice rettori degli istituti di cui al precedente comma è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di seconda categoria.

Ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i professori di ruolo *B* ».

ART. 2.

È ridotto a 145 il numero dei posti di vice rettore aggiunto di 3ª classe nei convitti nazionali di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, al quadro 13-*c* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 13-*b* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 3.

Nella prima applicazione della presente legge l'inquadramento del personale di cui all'articolo 1 si effettua per quanto concerne i rettori e le direttrici, i vice rettori e le vice direttrici secondo le norme previste dall'articolo 25 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per l'inquadramento del personale direttivo degli Istituti d'istruzione secondaria di prima e seconda categoria, e per quanto concerne i vice rettori aggiunti secondo le norme previste dagli articoli 19 e 20 della medesima legge per gli insegnanti straordinari e ordinari di ruolo *B* degli Istituti di istruzione secondaria.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Nella prima applicazione della presente legge, che avrà efficacia dal 1º luglio 1961, l'inquadramento del personale di cui all'articolo 1 si effettua per quanto concerne i rettori e le direttrici, i vice rettori e le vice direttrici secondo le norme previste dallo articolo 25 della legge 13 marzo 1958, numero 165, per l'inquadramento del personale direttivo degli Istituti d'istruzione secondaria di prima e seconda categoria, e per quanto concerne i vice rettori aggiunti secondo le norme previste dagli articoli 19 e 20 della medesima legge per gli insegnanti straordinari e ordinari di ruolo *B* degli Istituti di istruzione secondaria.